PROCEDURA AFFIDAMENTO INCARICHI AVVOCATI ESTERNI

PROCEDURA AFFIDAMENTO INCARICHI AVVOCATI ESTERNI

Art.1 Oggetto e ambito applicativo

Nella tutela dei propri diritti ed interessi, l'Azienda, ove sia coinvolta in procedimenti giudiziari e qualora verifichi l'impossibilità di attribuire l'incarico difensivo al personale in sevizio dell'Avvocatura interna, su decisione del Direttore Generale - in base al grado di specializzazione della controversia e nei limiti individuati dagli obiettivi di budget - può affidare incarichi di difesa in giudizio ad Avvocati del Libero Foro.

Il presente regolamento si applica agli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio esclusi dall'ambito applicativo del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"), ai sensi dell'art. 56[1].

Art. 2 Scopo

Lo scopo della procedura è quello di assicurare trasparenza ed omogeneità nel comportamento dell'Ente, nel rispetto delle vigenti norme nonché dei principi che governano l'azione amministrativa (economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e buona fede).

Art. 3 Costituzione Elenco Aziendale Avvocati Esterni

Al fine di garantire esigenze di flessibilità e celerità, è predisposto - sulla base di apposito avviso emanato con Delibera del Direttore Generale - un elenco di avvocati in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, a cui attingere per l'affidamento di incarichi di difesa in giudizio e patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature.

All'interno dell'elenco viene istituita una Sezione per i professionisti iscritti all'Albo speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

I requisiti di cui al successivo art. 4 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal richiamato Avviso per la presentazione delle domande ovvero alla scadenza dei termini di cui ai punti seguenti per la presentazione delle successive richieste.

---

[1] *Art. 56 Appalti esclusi nei settori ordinari*
1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici:
h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

La formazione del richiamato elenco non prevede alcuna graduatoria né attribuzione di punteggio.

L'elenco avrà efficacia triennale dalla data della sua prima approvazione. A tale scadenza, la domanda dovrà essere ripresentata anche da parte di chi sia stato iscritto nell'elenco stesso, previa pubblicazione di nuovo Avviso da parte dell'Azienda.

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della richiesta di iscrizione di cui al suddetto avviso, sarà possibile la presentazione di ulteriori domande tra il 1 gennaio e il 31 marzo di ogni anno. L'Azienda, per il tramite della SOC Affari Legali, Avvocatura e Gestione del Contenzioso, provvederà all'aggiornamento dell'elenco entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 4 Requisiti di iscrizione all'elenco

Possono chiedere l'iscrizione all'elenco i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

1) Iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni;
2) Comprovata e specifica esperienza e competenza nel settore del Servizi Sanitario Nazionale/Regionale in relazione alle seguenti materie:
    a) Contenzioso civile - responsabilità sanitaria;
    b) Contenzioso del lavoro ed assimilabili;
    c) Contenzioso amministrativo;
    d) Contenzioso con le strutture accreditate;
    e) Contenzioso tributario;
    f) Contenzioso penale;
    g) Contenzioso civile-altro.
3) Non aver riportato condanne penali, non essere a conoscenza della sottoposizione a procedimenti penali, e non risultare destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e/o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
4) Non trovarsi in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
5) Non essere stato destinatario negli ultimi 5 anni di provvedimenti disciplinari erogati dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
6) Non assistere, difendere e/o rappresentare clienti in controversie (giudiziarie e/o stragiudiziali) in essere contro Azienda Usl Toscana Centro e di impegnarsi a non assumere detti incarichi per tutta la durata dell'iscrizione all'elenco;
7) Non essere in situazioni di conflitto di interesse nei confronti della Azienda Usl Toscana Centro, ovvero in situazioni di incompatibilità rispetto all'assunzione di incarichi difensivi per conto di quest'ultima;
8) Non ricoprire alcun incarico e non essere titolare di alcuna carica in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione;
9) Essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale di avvocato con importo assicurato non inferiore ad euro 1.000.000,00;

10) L'iscrizione all'albo speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, per coloro che aspirano all'iscrizione nella relativa Sezione di cui all'art. 3.

I requisiti di cui al punto 2) del presente articolo dovranno essere comprovati attraverso l'esibizione di dettagliato curriculum vitae in sede di presentazione della domanda nonché attraverso la separata e specifica indicazione e descrizione dei contenuti di n. 5 cause patrocinate per ciascun settore per cui è stata presentata la domanda, che abbiano avuto inizio, anche in sede di gravame, negli ultimi 5 anni.

In particolare, per i settori sub lett. a) b) e c) l'attestazione della comprovata e specifica esperienza nella materia deve afferire al patrocinio legale prestato esclusivamente in favore di enti e strutture del Servizio Sanitario Nazionale/ Servizio Sanitario Regionale.

Art. 5 Modalità di affidamento degli incarichi

La proposta di conferimento di un incarico ad un avvocato esterno, previa verifica l'impossibilità di affidarlo al personale in sevizio dell'Avvocatura interna stante il carico di lavoro gravante sullo stesso ovvero stante la peculiarità della causa che richiede specifiche competenze professionali, sarà effettuata dal Direttore della SOC Affari Legali, Avvocatura e Gestione del Contenzioso al Direttore Generale, quale legale rappresentante dell'Ente.

Il Direttore Generale, a seguito della proposta di cui sopra, provvede con apposito atto deliberativo a conferire, di volta in volta, un incarico professionale di tipo fiduciario.

Il criterio generale per l'affidamento dell'incarico è quello della rotazione, che potrà essere temperato, ai fini della migliore difesa dell'Azienda, tenendo conto dei seguenti ulteriori criteri:

- Foro di competenza delle cause;
- Specializzazioni ed esperienza risultanti dal curriculum presentato in relazione all'oggetto dell'incarico;
- Mantenimento, ove tecnicamente possibile, di tutti i gradi di giudizio in capo ad un unico legale;
- Consequenzialità e complementarietà con altri incarichi;
- Espletamento di incarichi similari.

L'Azienda chiede al legale un preventivo calcolato con l'applicazione dei valori di cui all'articolo seguente, riservandosi di valutarne la congruità.

L'inserimento nell'elenco di Avvocati esterni dell'Azienda USL Toscana Centro non comporta alcun diritto ad essere affidatari di servizi legali da parte di quest'ultima né, tanto meno, il diritto ad ottenere per ciò solo alcuna remunerazione.

Nell'ottica di garantire la miglior difesa del proprio interesse, l'Azienda USL Toscana Centro si riserva la facoltà di procedere ad affidamenti anche ad Avvocati non inseriti nell'elenco in relazione a controversie di particolare complessità, delicatezza, specialità o di peculiare rilevanza strategica od economica, nonché ai fini di poter assicurare continuità nell'attività defensionale.

Art. 6 Liquidazione dei compensi e delle spese

L'Azienda procederà alla liquidazione delle spese e dei compensi maturati, previa verifica della rispondenza con l'attività svolta, secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014 e ss.mm. con riferimento al valore medio di liquidazione e con l'applicazione dell'abbattimento in misura massima per ciascuna fase (50%), secondo quanto previsto dall'art. 4 e dall' art. 12 del medesimo D.M.

La parcella del legale incaricato dovrà contenere l'indicazione:

- Del valore della causa;
- Delle fasi del procedimento che si sono svolte e dell'importo corrispondente a ciascuna di esse con allegata tutta la documentazione attestante l'attività espletata;
- Delle spese vive sopportate, corredate dalla documentazione provante le stesse;

Nel caso in cui gli importi si discostino da quelli indicati nel preventivo, il professionista dovrà specificare e documentare i motivi che hanno condotta a tale differenza.

Al legale, qualora ne faccia richiesta, saranno riconosciute le dovute anticipazioni o rimborsi per le spese sostenute e documentate relative a bolli e contributo unificato inerenti alla controversia.

Resta salva la facoltà dell'Azienda di concordare liquidazioni con aumenti rispetto ai predetti valori, nella misura massima del 30%, in relazione alla peculiarità e complessità della controversia, che dovranno essere concordati al momento dell'incarico.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 49/2023, l'Azienda, qualora il giudice liquidi a suo favore le spese di lite in misura maggiore rispetto a quanto pattuito con il legale incaricato ai sensi del presente articolo e purché i relativi importi siano effettivamente riscossi dall'Ente, provvederà a riconoscere al professionista la differenza fra pattuito e liquidato/riscosso.

Art. 7 Obblighi dell'avvocato che ha ricevuto un incarico

L'avvocato a cui sia affidato un incarico ai sensi del presente regolamento assolverà allo stesso con la diligenza richiesta dalla natura e dalla complessità del medesimo.

Il legale incaricato provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti richiesti dalla legge professionale, n. 247 del 31.12.2012 e ss. mm. e dalle altre disposizioni normative vigenti.

L'Avvocato fornirà all'Azienda tutte le informazioni e i dati richiesti affinché la stessa possa adempiere agli obblighi normativi in materia di trasparenza sulla stessa incombenti.

Il legale incaricato provvederà a trasmettere le informazioni sulla causa/sulle cause allo stesso assegnate per come richieste dalla società di revisione contabile dell'Azienda.

L'Avvocato, in ragione dell'incarico conferito, sarà tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante lo svolgimento del mandato, impegnandosi a rispettare sia le norme del Reg. UE 2016/679 sia quanto ulteriormente previsto dal Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003), così come revisionato alla luce del D.

Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale alla disciplina comunitaria, sia i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il legale incaricato inoltre:

- in esecuzione del mandato conferito, dovrà informare compiutamente e tempestivamente la SOC Affari Legali, Avvocatura e gestione del contenzioso circa l'andamento del procedimento, i tempi necessari per la sua definizione e il prevedibile esito;
- su richiesta della SOC Affari Legali, Avvocatura e gestione del contenzioso, provvederà all'aggiornamento annuale del preventivo di spesa in relazione ad eventuali sopravvenienze non previste al momento del conferimento dell'incarico.

L'accettazione di incarichi in cause contro l'Azienda USL Toscana Centro comporterà la cancellazione dall'elenco.

Art. 8 Patrocinio dipendenti

Agli Avvocati esterni di cui all'elenco ex art. 3 del presente Regolamento potranno essere affidati gli incarichi di assistenza e difesa dei dipendenti dell'Azienda USL Toscana Centro sottoposti a procedimenti civili, penali o contabili, per atti o fatti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, rinviando nel dettaglio all'apposito Regolamento in materia di patrocinio legale.

Art. 9 Pubblicità e trasparenza

L'Azienda USL Toscana Centro provvederà, in merito agli incarichi conferiti, ad applicare la disciplina vigente in materia di pubblicità e trasparenza.

Articolo 10 Norma finale e di rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le disposizioni contenute nella legge professionale n. 247/2012 e ss.mm. e si rinvia altresì alla normativa vigente in materia al momento del conferimento dell'incarico nonché al Codice Deontologico Forense.

Il presente regolamento, adottato con Delibera del Direttore Generale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.